POWERFLOR SRL

Sede legale e operativa: C.da Ciardone — SP 55 Molfetta—Bitonto Km 2+430 — 70056 — Molfetta (BA) Sede amministrativa: via Baione, 200 — 70043 — Monopoli (BA)

Progetto di conversione a gas naturale dell'Impianto di Produzione di Energia Elettrica di Powerflor S.r.l. di Molfetta (Ba)

Documentazione tecnica

CONSULENTE AMBIENTALE ESTERNO

Ing. Gianluca INTINI







POWERFLOR s.r.l.

Cap. Soc. Euro 909.000,00 iv.
Sede Leg: gdacfistione S.P. 35/fulletia - Bifonto Km. 2+430/
700b5 _Mg/LFET(A) (BA)
Sede Amm.ve: VialBaidrie, 200 - 78043 MONOPOLI (BA)
C.E./P.IVA: 05885570720 - Norm. REA BA 447564

TECNOLOGIA E AMBIENTE SRL S.P 237 per Noci, 8 70017 Putignano (BA) Tel. 0804055162



Sig. Antonio Pecch Via Baione, 200 70043 Monopoli (BA) tel: 080 9302011

fax: 080 6901766

e-mail: energia@gruppomarseglia.com



ELABORATO			DATA	SCALA	ALLEGATO
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico			09/2021		
AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE			
		eta degumenta con divista di riproduri			



Pagina

1 di **1**

Le modifiche impiantistiche in progetto, in particolare i nuovi motori e annesse componenti ausiliarie che la ditta intende installare, sono motori endotermici alimentati a gas naturale, aventi dimensioni e pesi paragonabili a quelli attualmente in esercizio, pertanto verranno posizionati sui basamenti esistenti.

Trattandosi di lavori di modifica di centrali esistenti, situate all'interno di un insediamento industriale, esse sono già dotate di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio della stessa.

I lavori in oggetto, quindi, non comporteranno la realizzazione di nuove opere edilizie, la demolizione di opere esistenti o la realizzazione di scavi e riporti, e tutte le attività saranno realizzate su superfici già impermeabilizzate.

Non saranno necessari neppure espropri, in quanto tutte le attività saranno svolte all'interno del perimetro aziendale dell'impianto Powerflor.

Pertanto, si ritiene non necessaria della Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

A tal riguardo si precisa che il **MIBACT**, nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA a cui precedentemente è stato sottoposto il progetto in esame, con **nota prot. 4179 del 03/02/2020** ha concluso che l'opera **non è assoggettabile a VIA** (in allegato il DM n.54 del 23/02/2021 relativo alla Verifica di Assoggettabilità a VIA).



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Roma

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 10.20.1/2019

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4939]
(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società Powerflor S.r.l (powerflor@legalmail.it)

Oggetto [ID_VIP:4939] MOLFETTA (BA): Progetto di conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di Molfetta (BA)

Procedura ai sensi dell'art. 19 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA Proponente: Società Powerflor s.r.l.

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006

Ep.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP 4939] (ctva@pec.minambiente.it)





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari (mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e a seguito della comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (con nota prot. n. DVA.RU.U.0027543 del 21/10/2019) della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n.30883 del 29.10.2019 ha chiesto alla Soprintendenza competente le proprie osservazioni in merito al progetto in argomento e al Servizio II di questa Direzione Generale il proprio contributo istruttorio; richiesta che è stata rinnovata da questa Direzione Generale con nota prot.n. 35866 del 04.12.2019.

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. 15049 del 06/12/2019, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

«In riferimento alla questione riportata in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali disponibili sul sito web e verificato lo stato dei luoghi, questa Soprintendenza espone quanto segue.

Il progetto proposto consiste nella conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica della società "Powerflor SrI", ubicato in area zonizzata nel PRGC vigente come "zone per attività produttive" e catastalmente identificata al Foglio 36, P.lle 82, 308, 329, 330, 337, 338 e 289.

L'impianto è attualmente alimentato ad oli e grassi vegetali e risulta autorizzato con Autorizzazione Unica Regionale, ex D. Lgs. 387/2002, di cui al D.D. n. 1379 del 29 settembre 2006 e s.m.i., oltre che con successive D.D. n. 192 del 21 febbraio 2008 e DD n. 283 del 02 dicembre 2010, attinenti a non sostanziali variazioni di layout e degli impianti di servizio alla centrale.

I lavori a farsi consisteranno in opere di adeguamento degli impianti esistenti, situati all'interno di un insediamento industriale, e pertanto già dotati di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio degli stessi.

I suddetti lavori, quindi, non comporteranno la realizzazione di nuove opere edilizie né la demolizione di opere esistenti o la realizzazione di scavi e riporti, ma possono essere raggruppati nei macrointerventi di seguito elencati:

- sostituzione dei gruppi moto-generatori;

- adeguamento della cabina di ricezione gas e della rete gas di approvvigionamento esterna allo

- adeguamento della rete gas interna al sito industriale con un piccolo intervento sulla tubazione esistente

L'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente. Per quanto riguarda tuttavia l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, all'Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso D.Lgs.;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 PEC: mbac-dg-abap servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20.01.2020 Ch



per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

- l'area risulta interessata dal Paesaggio Rurale del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese, così come individuato dalla cartografia tematica degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.

In base a quanto sopra specificato e nell'ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale inserimento paesaggistico, la Scrivente evidenzia la necessità che gli interventi di che trattasi siano oggetto della preventiva attivazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, imposto ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, la cui acquisizione rientra nelle competenze della Regione Puglia o dell'Amministrazione comunale competente per territorio,

eventualmente subdelegata.

Si ricorda in ogni caso che, qualora nel corso dei lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. Il committente si impegna ad apportare tutte le modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell'area. Ogni manomissione e/o distruzione, anche parziale, di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004).

Resta demandata a codesta Amministrazione Comunale la responsabilità e la verifica della

compatibilità dell'intervento in oggetto con la vigente normativa urbanistico-edilizia.

La presente nota viene inoltre trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.».

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n.1755del 16.01.2020 (pervenuta agli atti di questo Servizio V il 20.01.2020) ha trasmesso il seguente

contributo istruttorio:

«considerato che nell'area direttamente interferita dai lavori e nell'area vasta di studio non sono presenti aree vincolate di interesse archeologico e che i lavori da realizzare non prevedono attività tali da interferire con depositi archeologici eventualmente conservati nel sottosuolo (nuove edificazioni, scavi o rinterri), in quanto "consisteranno in opere di adeguamento degli impianti esistenti, situati all'interno di un insediamento industriale, e pertanto già dotati di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio degli stessi", si concorda con il parere del citato Ufficio territoriale che ritiene non necessario assoggettare il progetto alla procedura di VIA»

considerato che l'intervento riguarda lavori di adeguamento di impianti esistenti, situati all'interno di un insediamento Industriale e pertanto già dotati di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio degli stessi. I suddetti lavori, quindi, non comporteranno la realizzazione di nuove opere edilizie né la demolizione di opere esistenti o la

realizzazione di scavi e riporti.

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e

negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte

della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio espresso dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico,

della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica; visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel s.o. n. 28 alla gazzetta ufficiale n. 45 del

24 febbraio 2004;

visto il DPCM n. 19 giugno 2019, n.76, recante "Regolamento di organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale, n, 184 del 07.08.2019), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171;

visto quanto già disciplinato con dm dell'allora MIBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583

(pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di livello generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "direzione generale ABAP") al direttore generale arch. Federica Galloni, in attesa di registrazione della Corte dei Conti, e il relativo contratto individuale di

lavoro sottoscritto il 06.08.2019;

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

visto che l'allora Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

delle "specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.";

considerato quanto descritto nelle suddette "specifiche tecniche", oggetto anche della circolare n. 5 del

15/01/2014 dell'ex direzione generale PBAAC;

considerato quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

considerato quanto previsto nella circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della direzione generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa

documentazione progettuale";

Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte;

visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di Bari e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP;

ritiene di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento Arch. Enrica Gialanella Gh

(tel. 06/6723.4726 - enrica gialanella@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Roberto BANCHINI

